



N. 187/13 Reg. Gen. Notizie di reato

SENTENZA N. 25/2015

Data della sentenza:

N. 38/14 Reg. Cancelleria Udienze

29 aprile 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Data di deposito:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

11 MAG 2015

IL TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

Estensore Dott.

Sezione Prima

Antonio BONAFIGLIA

composto dai signori

Ante Bonafiglia
Data irrevocabilità:

1 Dott. Massimo BOCCHINI Presidente

2 Dott. Antonio BONAFIGLIA Giudice

addì

3 Col. EI Giuliano PALPACELLI Giudice militare

inviato estratto esecutiv

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Dott. Enrico

a:

BUTTITTA e con l'assistenza del Dott. Massimo BIAGINI, ha

pronunciato in pubblica udienza la seguente

N. Reg. Esec.

SENTENZA

addì

Nel procedimento a carico di:

redatta scheda casellari

, nato il a) (L.), Atto

di nascita n. 22 P.1 S.A -, residente a (in via) n.

Campione penale art.

, coniugato, alfabeto, incensurato; Appuntato scelto CC in

servizio presso il Aliquota

Impugnazione proposta

Carabinieri di Dichiarato

domicilio presso lo studio del difensore. Libero. Presente.

IMPUTATO

del reato di:

"violata consegna pluriaggravata" (artt. 120 co. 1 e 2, 47 n. 2

c.p.m.p.) perché, Appuntato scelto effettivo al e

— della

Carabinieri di _____, comando con ordine di servizio n. 7/5 quale capo-equipaggio per un servizio perlustrativo automontato nel perimetro comunale di _____ (servizio antirapina banche, uffici postali e centri commerciali, vigilanza centri abitati, con turno il 02/05/2013 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 insieme all'Appuntato _____, autista), nel corso dello stesso, alle ore 14:00

circa e sino alle 14:20 circa del 2 maggio 2013, di iniziativa — senza avvisare la centrale operativa (unico operatore di turno

Appuntato _____) -, disponeva il cambiamento sia dell'itinerario sia del sito da sorvegliare sia dell'ambito comunale da vigilare previsto nella consegna, in particolare facendo portare la unica pattuglia automontata dell'Aliquota _____

di _____ da lui comandata, nel territorio del comune di _____

(↓) Via _____ all'interno di una area privata che presentava il cartello "divieto di accesso" posto sul portone di ingresso e sul quale vi era la scritta "Proprietà concessa in uso a _____", e quindi così interrompendo il

servizio perlustrativo comandato nel perimetro comunale di Mantova e violando le ricevute e conosciute consegne.

Con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado, essere militare preposto a un servizio, capo posto e trattandosi di servizio armato.

Fatto commesso il 2 maggio 2013 alle ore 14:00 circa in territorio del Comune di _____

Le parti hanno così concluso:

P.M. – assolvere l'imputato, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.

DIFESA– assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato anche ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.; in subordine assoluzione, perché l'imputato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del g.u.p. in sede, l'appuntato scelto CC 70

., all'epoca dei fatti inquadrato organicamente nell'aliquota

CC di , è stato rinviato a giudizio

davanti a questa 1^a Sezione per rispondere del reato di violata consegna, dal medesimo sottufficiale commesso, secondo la prospettazione accusatoria, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in imputazione.

Nella udienza dibattimentale del 23.09.2014, svoltasi con la presenza dell'imputato, le parti, indicati i fatti che intendevano provare, hanno insistito per la escussione dei testi già indicati in lista, con esclusione del maresciallo , cui la pubblica accusa ha rinunciato con il consenso della difesa, previa acquisizione del verbale delle informazioni da quello rilasciate nella fase delle indagini; l'inquirente ha, inoltre, chiesto, come da verbale, l'acquisizione al fascicolo di copia dell'ordine di servizio e dello stralcio del memoriale di servizio attinenti ai fatti, mentre il difensore,

che nulla ha eccepito in merito alla produzione documentale d'accusa, si è riservato di produrne a discarico in corso di giudizio; il difensore ha richiesto l'esame dell'imputato.

Nel corso della istruzione dibattimentale, proseguita nelle udienze del 10.03.201 ed in quella odierna, si è proceduto all'assunzione delle testimonianze del maresciallo A" C , degli appuntati

M: i Gi e V Gi nonchè del signor

M. : Ritenuto assolutamente necessario ai fini del decidere, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'assunzione della testimonianza del maresciallo b). Prima che fosse dichiarata chiusa la istruttoria, l'imputato ha reso dichiarazioni spontanee.

Conclusa l'assunzione delle prove dichiarative e affermata l'utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, pubblico ministero e difensore hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportato.

Al termine della discussione, il Presidente ha dichiarato chiuso il dibattimento ed il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per deliberare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il teste maresciallo CC A i Ca to ha riferito che, mentre alle ore 14:00 circa del 2 maggio 2013 percorreva la statale 10 (via Cremona) per recarsi in ufficio, notava in località Curtatone l'appuntato I. fuori dall'autoradio, mentre apriva il cancello di un'area dismessa, in passato adibita ad allevamento tori.

Impensierito dal fatto che l'equipaggio potesse avere bisogno di supporto, il sottufficiale chiedeva telefonicamente informazioni alla Centrale Operativa, apprendendo dall'operatore di turno che non era in corso alcun intervento da parte di quella unità radiomobile. Rassicurato, l'A. proseguiva il suo viaggio verso la sede del Comando e, ivi giunto, riferiva quanto visto al maresciallo M. comandante dell'aliquota radiomobile. Ha precisato il teste che il luogo dell'avvistamento era a poche centinaia di metri oltre il confine della circoscrizione della compagnia di M. , limite territoriale di competenza, in cui l'equipaggio capeggiato dal L. doveva espletare il comandato servizio di perlustrazione.

Al momento del fatto il servizio di operatore in Centrale Operativa era espletato dall'appuntato M. G. , il quale, pur non ricordando l'episodio specifico, ha tuttavia riferito in dibattimento che all'epoca non aveva autorizzato alcuna pattuglia automontata a sconfinare dal territorio del comando intermedio.

Alla guida dell'autoradio utilizzata dall'equipaggio capeggiato dal L. era l'appuntato V. G. , il quale ha confermato che, nelle circostanze di causa, la pattuglia entrò in un'area privata dove fu effettuato un sommario controllo della durata di circa due-tre minuti. Il teste ha precisato che all'epoca non era consapevole della ubicazione dell'area fuori dal settore di competenza, perché, essendo egli da poco giunto alla compagnia CC di , non aveva ancora perfetta conoscenza dei limiti territoriali. Al rilievo che si trattava di proprietà privata, da lui mosso al L. , quest'ultimo

aveva ribattuto di conoscerne il proprietario e che l'ingresso era vagamente finalizzato ad accertamenti.

Osserva, fin da ora, il Collegio come nel corso del dibattimento non sia emerso alcun elemento, al di là del semplice indizio di trovarsi in pattuglia insieme, che provi l'insorgenza di una volontà comune al

L. ed al V. di uscire fuori dall'itinerario prestabilito; ciò induce ad escludere - allo stato - ogni ipotesi di responsabilità per delitto concorsuale.

Dalla istruttoria è emerso che l'area privata, presso la quale, nelle circostanze di causa, l'autoradio capeggiata dall'odierno imputato aveva fatto sosta per alcuni minuti, era all'epoca in uso gratuito alla associazione sportiva dilettantistica di <<sof-tair>> denominata "Sentinelle del Mincio", il cui presidente, nel rendere la deposizione in dibattimento, ha riferito di avere espressamente autorizzato il L. ad entrare nell'area, chiedendo al graduato se, nelle occasioni in cui quello si trovava a transitare in zona, avrebbe potuto effettuare saltuarie ispezioni <<come deterrente>>, poiché si erano verificati accessi abusivi da parte di sconosciuti ed anche alcuni furti, che tuttavia la proprietà della struttura non aveva inteso denunciare.

Il ha precisato che conosceva personalmente il giudicabile, annoverando tra i suoi associati i figli del medesimo.

Comandante dell'aliquota radiomobile della Compagnia CC di e diretto superiore gerarchico dell'imputato era all'epoca il maresciallo, il quale, escusso ai sensi dell'art. 507

c.p.p., ha illustrato il tipo di servizio svolto dal L. ed ha fornito indicazioni di dettaglio in ordine alla ubicazione dell'area di <<soft-air>> in questione, precisando che essa si trova ad una distanza di circa 800-1000 metri dal limite della <<zona B>> del territorio di entro la quale l'equipaggio doveva gravitare in perlustrazione secondo quanto disposto dall'ordine di servizio, che fungeva da consegna data alla pattuglia. Ha precisato il teste che l'area in questione si trova lungo via Pilla di Curtatone, che costituisce la prosecuzione, con diversa denominazione, di via Cremona, come la stessa arteria è denominata nell'ambito del Comune di " "

I dati fattuali sopra descritti si contestualizzano nell'ambito del servizio comandato con ordine cartaceo n. 7/5 del 2.5.2013 (fo. da 40 a 44 in atti) così come previsto dal memoriale del servizio relativo al medesimo giorno (fo. 38 in atti).

Dall'esame dei documenti acquisiti al processo si rileva che si trattava di un servizio di pattuglia automontata con inizio alle ore 11:50 e termine alle ore 18:00 dello stesso giorno; all'equipaggio, composto dall'odierno imputato e dall'appuntato V , era stato prescritto l'itinerario compreso nella <<zona B>> di M (comprendorio suddiviso in zona "A" e "B"), confinante, come risulta dal compendio testimoniale, con il territorio comunale di C ai cui margini era ubicata la località <<Quattro Venti>> sede dell'area di <<soft-air>>. Sulla base del compendio probatorio è provato che l'equipaggio capeggiato dal L. sia uscito dalla

zona di competenza, allontanandosi di 800-1000 metri e che, nella circostanza, l'imputato abbia svolto una attività non necessitata, di cui egli non ha previamente informato l'operatore di centrale per ottenere la preventiva autorizzazione.

La vicenda è stata oggetto di specifica e successiva <<azione morale>> nei confronti del L. da parte del maresciallo aiutante Sa C, comandante in s.v. del e della Compagnia CC di , nel corso della procedura a carico del graduato concernente la valutazione degli aspetti di rilievo disciplinare (fo. 51 in atti).

Tirando le fila del discorso, l'odierno imputato, superando il limite della <<zona B>> indicata tra le prescrizioni dell'ordine di servizio è uscito fuori dal territorio di giurisdizione del comando di Compagnia CC di appartenenza.

Per tutto il periodo in cui l'autovettura militare si è trovata fuori dal territorio di competenza, in quest'ultimo è stato interrotto il comando servizio di perlustrazione automontata finalizzata alla <<antirapina banche, uffici postali e centri commerciali e vigilanza centri abitati>>, menzionato quale compito da assolvere sul frontespizio dell'ordine di servizio (fo. 40 in atti).

Con riguardo alla struttura della contestata fattispecie di reato ed alla esegesi applicativa della norma penale di cui all'art. 120 c.p.m.p., va osservato che la condotta sanzionata consiste nella mancata osservanza degli obblighi di comportamento specifici e determinati, impartiti al militare per lo svolgimento di un particolare

servizio. Va ricordato che la contestuale violazione di più prescrizioni della consegna costituisce un'unica azione composta di più atti e, pertanto, integra un unico reato.

Trattandosi di reato di pericolo, non rileva che vi sia stata concreta compromissione del servizio, dato che la tutela riguarda non la mera finalità del servizio, ma le modalità prescritte per lo svolgimento del servizio stesso.

Il reato di cui all'art. 120 c.p.m.p. risponde al requisito della offensività in astratto (da intendere come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) mentre è demandato all'autorità giudiziaria militare l'accertamento dei presupposti che identificano in concreto la consegna e rendono l'inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto che è costituito dalla salvaguardia della efficienza di servizi determinati.

Nel caso di specie, la consegna concernente la zona "B" entro la quale doveva svolgersi il servizio era specificamente indicata nell'ordine di servizio; l'appuntato scelto L.) non aveva alcuna competenza a modificare l'itinerario stabilito, non aveva alcuna autorizzazione a deviare da esso ed uscire dal territorio della giurisdizione né risulta che si siano verificate situazioni contingenti e di gravità tale da rendere ineludibile il disattendere la consegna relativa all'itinerario assegnato, non essendo di certo tale quella di effettuare una ispezione alla privata area di <<soft-air>>, che

poteva essere svolta, se del caso, da un equipaggio del confinante

Comando Carabinieri di C

Va tenuto in particolare conto che quello ordinato alla pattuglia era un servizio di prevenzione e repressione dei reati, che, come noto, si inquadra in un contesto operativo più ampio gestito in ambito provinciale; da qui la necessità che ciascun equipaggio permanga nel settore assegnatogli, onde consentire alla Centrale Operativa di essere costantemente certa della esatta posizione, nell'ambito del dispositivo, delle singole unità e, quindi, di avvedutamente eseguire le scelte di impiego più appropriate in caso di necessità.

Questi sono i motivi per cui il fatto descritto in imputazione era idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto, costituito dalla salvaguardia della efficienza del servizio di prevenzione e repressione che quel pomeriggio era stato predisposto.

Quanto all'elemento psicologico, deve notarsi che, secondo la costante giurisprudenza della suprema Corte, l'elemento soggettivo del reato di violata consegna è costituito dal dolo generico e consiste nella volontà, libera e cosciente, di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte, anche se il militare non abbia avuto l'intenzione di produrre, come conseguenza della sua azione od omissione, quel danno o quel pericolo ad evitare i quali era stata data la consegna; tutte le prescrizioni hanno uguale forza cogente che il militare incaricato deve scrupolosamente osservare, senza la possibilità di interpretazioni o di opinioni personali, sostanzialmente elusive delle stesse, che si

porrebbero, quindi, come inammissibili condizioni dell'osservanza, con conseguente loro irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo.

Significativo ai fini della sussistenza del dolo generico richiesto per la integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui si tratta, è la circostanza che il giudicabile non ha menzionato nel riquadro "9" dell'ordine di servizio (pag. 43 in atti) l'«intervento di iniziativa» effettuato nell'area di «soft-air», a dimostrazione della personale consapevolezza della non conformità di quella condotta alle prescrizioni di servizio.

Tutto ciò considerato, si deve concludere per la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato contestato, cui consegue il mancato accoglimento della richiesta formulata in via principale dalla difesa di assoluzione, anche in forma dubitativa, per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato.

Giungendo alla richiesta del Procuratore militare della Repubblica di mandare assolto l'imputato, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, essa è formulata con riferimento al decreto legislativo n. 26 del 16 marzo 2015 (entrato in vigore il 2 aprile 2015), che, con la introduzione nel codice penale dell'art. 131*bis*, ha configurato la particolare tenuità dell'offesa come una causa di non punibilità.

L'istituto di cui all'art. 131*bis* c.p. esclude la punibilità del fatto che presenta tutti gli elementi costitutivi del reato, ma che è

caratterizzato dalla particolare tenuità dell'offesa (e, quindi, non dalla totale inoffensività) in uno con la non abitudine del comportamento.

La causa di "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" si applica ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ovvero la pena pecuniaria (estranea, quest'ultima, alla materia di competenza del giudice militare).

La particolare tenuità dell'offesa va riferita alle modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.; non devono sussistere le cause ostative di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 131bis cod. pen..

Il Collegio è dell'avviso che anche con riferimento ai reati di pericolo, qual è quello di "violata consegna", sia applicabile l'innovazione legislativa, non solo perché anche per essi il principio di necessaria offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa anche minima al bene protetto, ma anche perché la particolare tenuità dell'offesa richiesta dal legislatore non è parametrata alla sola entità ("esiguità") del danno o del pericolo, bensì si traduce nel giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato, alla luce di tutti gli elementi, in una formula di sintesi e di rielaborazione dei dati stessi; il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa comporta necessariamente una complessiva valutazione della particolare condotta portata a conoscenza degli organi giudiziari.

Ritiene, in definitiva, il Tribunale che, dovendosi, da un lato, considerare congiuntamente l'esiguità del danno o del pericolo derivato nonché le modalità della condotta da individuare secondo i richiamati parametri di cui al primo comma dell'art. 133 cod. pen. oltre alla non abitualità del comportamento, e, dall'altro, dovendosi verificare l'assenza di quelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 131bis c.p., che definiscono in negativo la "particolare tenuità", da ciò consegue che la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della esclusione della punibilità, non deve riguardare la fattispecie astratta di reato ma quella concreta.

In tema di reato di "violata consegna" ritiene, pertanto, il Tribunale che, oltre al tradizionale accertamento volto a verificare che al requisito della offensività in astratto della fattispecie (limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore) faccia riscontro la sussistenza dei presupposti che identificano in concreto la consegna e rendono l'inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto, il giudice debba anche apprezzare, in una valutazione globale dell'intera vicenda, la relativizzazione del danno o della probabilità del verificarsi della lesione, in ciò sostanziandosi il pericolo, all'interesse tutelato.

Giungendo all'esame della fattispecie concreta, bisogna notare che dalle dichiarazioni rese dai testi A. 13, che ha rilevato il fatto, M. 1, che era comandante del ..., e V. 1, che era conduttore dell'automezzo, è emerso che la fuoriuscita dell'autoradio dal territorio di competenza non ha

superato gli 800-1000 metri, che la durata della sosta è stata di qualche minuto e che l'area in cui essa è avvenuta era contigua alla strada provinciale (via C); l'episodio, inoltre, era avvenuto di giorno ed in assenza di tempo piovoso, vale a dire in condizioni tali da non derivare un eventuale ostacolo al pronto rientro dell'auto nella zona di pertinenza.

Da tali dati fattuali consegue la deduzione logica che la pattuglia, in caso di attivazione da parte della Centrale Operativa per una emergenza improvvisa, avrebbe impiegato al massimo una trentina di secondi per rientrare in territorio, anche in considerazione dell'aver già utilizzato l'area per invertire la direzione di marcia dell'autoradio, cosa cui in ogni caso i militari avrebbero dovuto provvedere, perchè provenivano dal tratto della via C. di competenza della Compagnia CC di e quindi compresa in zona "B", con direzione C().

Quanto appena osservato consente di ragionevolmente formulare una valutazione di esiguità del pericolo di compromissione del servizio perlustrativo predisposto nell'ambito del territorio della Compagnia di I .

Con riguardo alla circostanza che la fuoriuscita dall'itinerario, seppure strumentale alla amichevole richiesta di controllo dell'area di <<soft-air>> formulata dal signor all'odierno imputato, sia comunque un'attività che rientra <<lato sensu>> nella prevenzione, ciò è irrilevante, come si è già avuto modo di osservare, ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo, così

come irrilevante è il convincimento dell'imputato, più o meno fondato, che la sua condotta non conforme alle prescrizioni non possa influire sulla regolarità e sulla efficienza del servizio. Ciò ribadito, appare tuttavia ragionevole, per il Collegio, valorizzare l'intento, perseguito nella circostanza dall'imputato, ai fini dell'apprezzamento della intensità del dolo che, nella valutazione complessiva della vicenda, appare collocarsi nell'alveo della esiguità della offesa al servizio cui si accompagna l'accertata non abitudine del comportamento deferito alla valutazione del Tribunale. Sulla base di tutto quanto esposto, ritiene il Tribunale, in conformità della conclusiva richiesta del Procuratore militare della Repubblica, di mandare assolto l'imputato L. ...) L. ...), escludendone la punibilità per la particolare tenuità del fatto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 131 bis cod. pen.; 530 c.p.p. e 261 c.p.m.p.,

A S S O L V E

L. ... L. ...), presente, dal reato a lui ascritto, perché lo stesso non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

Verona, 29 aprile 2015.


IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio BONAFIGLIA

Dott. Massimo BOCCHINI


Depositato in cancelleria



Oggi 11 MAG. 2015



Il Funzionario amministrativo
dott.ssa Annarita Zanotto di Fusco